



CONSIGLIO NOTARILE SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNI 2025-2027

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, IN DATA 3 FEBBRAIO 2025

Indice

<u>1.IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....</u>	<u>4</u>
<u>1.1L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND.....</u>	<u>9</u>
<u>2.INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO.....</u>	<u>12</u>
<u>2.1Il Contesto Esterno all'ente.....</u>	<u>13</u>
<u>2.2Il Contesto Interno all'ente.....</u>	<u>15</u>
<u>3.LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.....</u>	<u>16</u>
<u>3.1 Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Santa Maria Capua Vetere.....</u>	<u>16</u>
<u>3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND.....</u>	<u>17</u>
<u>3.3 Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND.....</u>	<u>17</u>
<u>4.IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND).....</u>	<u>18</u>
<u>5.IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CND.....</u>	<u>22</u>
<u>5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo.....</u>	<u>28</u>
<u>5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo.....</u>	<u>29</u>
<u>5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi.....</u>	<u>30</u>
<u>5.4 La metodologia utilizzata.....</u>	<u>31</u>
<u>6.LE C.D. "MISURE OBBLIGATORIE" DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</u>	<u>34</u>
<u>6.1. Codice di comportamento.....</u>	<u>34</u>
<u>6.2La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing.....</u>	<u>36</u>
<u>6.3La rotazione del personale.....</u>	<u>42</u>
<u>6.4Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali... </u>	<u>42</u>
<u>6.5Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001).....</u>	<u>43</u>
<u>6.6L'astensione in caso di conflitto di interesse.....</u>	<u>44</u>
<u>6.7L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.....</u>	<u>44</u>
<u>6.8L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.....</u>	<u>44</u>
<u>6.9Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti.....</u>	<u>44</u>
<u>6.10La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità. </u>	<u>45</u>
<u>7OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....</u>	<u>45</u>
<u>8MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT.....</u>	<u>45</u>
<u>Piano triennale per la prevenzione della corruzione.....</u>	<u>46</u>
<u>Sezione I.....</u>	<u>46</u>
<u>Trasparenza.....</u>	<u>46</u>
<u>Premessa.....</u>	<u>46</u>
<u>1.Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.....</u>	<u>47</u>

<u>1.Compiti del Consiglio.....</u>	<u>48</u>
<u>2.La sezione “Amministrazione trasparente”</u>	<u>49</u>
<u>3.Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.....</u>	<u>49</u>
<u>4.Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili.....</u>	<u>49</u>
<u>5.Accesso civico.....</u>	<u>53</u>
<u>6.1 L’accesso civico “semplice”</u>	<u>53</u>
<u>L’accesso civico “generalizzato”</u>	<u>54</u>

1. IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. In tal senso, è intervenuta anche la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*. Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il *"daspo"* a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. si inquadra infatti nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"*;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"*;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"*.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. *"FOIA" – freedom of information act*) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con la conseguente previsione nei PTPCT di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 (PNA 2013), come aggiornato dalla medesi-

ma Autorità con la determina 12 ottobre 2015, n. 12 (agg. PNA 2015) e con il PNA 2016 (delibera 3 agosto 2016, n. 831), aggiornato con la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 (agg. PNA 2017) e con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (agg. PNA 2018), la nozione di corruzione che si assume nel sistema di prevenzione dettato dalla predetta normativa, fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nelle diverse edizioni del PNA ricomprende, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l'ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: "la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli."

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione stessa, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) elaborato tendendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione della stessa.

Il PTPCT contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell'azione amministrativa;
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrano alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)".

Il PNA 2019, dapprima ribadisce che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato". La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCTT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCTT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCTT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (in-

terno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCTT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

Prosegue il PNA 2019 indicando, in linea con i PNA precedenti, che, nella progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici, attraverso
 - o il coinvolgimento dell'organo di indirizzo che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, di ausilio al RPCT;
 - o la diffusione della cultura di gestione del rischio;
 - o la collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse;
- principi metodologici:
 - o prevalenza della sostanza sulla forma, per cui il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione;
 - o gradualità, per cui le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi), nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;
 - o selettività, per cui al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo, ma selezionando, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adequata efficacia;
 - o integrazione, per cui la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione;
 - o miglioramento e apprendimento continuo, per cui la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
- principi finalistici:

-
- o effettività, per cui la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
 - o orizzonte del valore pubblico, per cui la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

Anac, con Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha stabilito proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali. In particolare, l'Autorità ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

- 1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali *"in quanto compatibile"*. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati *"compatibili"* sono ritenuti non applicabili;
- 2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;
- 3) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità;
- 4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione.
- 5) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.

Tale documento, cui si fa espresso rinvio, ha quindi stabilito specifiche semplificazioni in materia di trasparenza e, quanto alle semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT ha previsto che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV *"Semplificazione per i piccoli comuni"* della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II *"I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a"*, § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III *"Ordini e collegi professionali"*, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascuno ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza;
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Con il PNA 2022, pur richiamando l'introduzione da parte del legislatore del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), e la sopra citata Delibera n. 777/2021, Anac ha stabilito che gli Ordini Professionali, se non tenuti per legge ad adottare il PIAO, debbano adottare il PTPCT e successivamente, su specifica richiesta, ha chiarito che sono esclusi dall'approvazione del PIAO gli ordini professionali ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001. Nel medesimo PNA – Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023- ha inoltre dedicato il paragrafo 10. Alle semplificazioni per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, che si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.

Il soggetto responsabile alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016 è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.1 L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013". L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti. Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, è stato espressamente previsto che agli

ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa. Agli ordini e ai collegi professionali, peraltro, è dedicata un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Come suindicato, Anac, con Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha stabilito proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali. In particolare, l'Autorità ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione. Il PNA 2022 conferma tale impostazione stabilendo le modalità di applicazione delle semplificazioni.

Si rileva come il Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere sia già stato impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività.

Si segnala, inoltre, come si lavori nel continuo affinché il sito web istituzionale del CND (<http://www.www.consiglionotarilesantamariacv.it>), sulla falsariga di quello del CNN, si configuri come una vera e propria "interfaccia" con l'utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile del Distretto di riferimento, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CND e della categoria, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio.

Nel sito web summenzionato, alla sezione Amministrazione trasparente sono inoltre presenti i PTPC e PTTI, nonché i PTCPT già adottati e relativi ulteriori documenti, come da normativa vigente.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di "informatizzazione del notariato" volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

Il presente PTPCT delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consiglio stesso.

Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:

Secondo quanto previsto nel PNA 2019, l'Allegato 1 del citato PNA costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

L'Allegato 1 «diventa pertanto l'unico strumento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti PNA».

L'intervento effettuato nell'anno 2021 da parte di ANAC si limita a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale (2019-2021), per cui le modalità e la ratio sottostante restano le medesime già adottate e rappresentate.

Tuttavia, il PNA 2022– Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023- che segue la citata Delibera Anac n. 777/2021, ha dedicato il paragrafo 10. alle semplificazioni per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, che si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.

In particolare, ha stabilito:

- la conferma, nel triennio, della programmazione dell'anno precedente.

Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione per come in appresso.

- o Non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- o non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- o non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- o non siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Il verificarsi di questi eventi richiede una nuova valutazione della gestione del rischio che tenga in debito conto il fattore che altera l'appropriatezza della programmazione già effettuata. Alla luce di tale verifica l'ente provvede ad una nuova adozione dello strumento programmatico.

Nell'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

Rimane comunque fermo l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

- Semplificazioni della mappatura dei processi.

Semplificazioni sul monitoraggio. In particolare, per enti con dipendenti da 1 a 15 è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno e, rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno andrà esaminato almeno un campione la cui percentuale, raccomanda Anac, non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

2. INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO

Nel PNA 2016 l'Autorità precisava di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerneva la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

L'Aggiornamento 2015 al PNA chiariva che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio fosse quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo.

Precisava, inoltre, che in gran parte dei PTPC esaminati, l'analisi di contesto fosse assente o carente: ciò costituendo un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell'Aggiornamento 2015, si intendeva favorire la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente.

Diviene dunque fase prioritaria ed imprescindibile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, quella relativa all'inquadramento del Contesto latamente inteso, sia esterno che interno.

Ai fini dell'inquadramento del contesto è necessaria un'analisi critica ed oggettiva che possa condurre alla definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi nell'Ente e confluire in un Piano di Prevenzione della Corruzione tarato a misura dell'Ente, che quindi consideri le dimensioni, la complessità, l'apparato organizzativo, si moduli secondo un principio di gradualità, considerando quale elemento fondante anche il contesto esterno in cui l'Ente si trova ad essere inserito.

Nel PNA 2016, a seguito dell'esame di un campione di PTPC 2016-2018, in relazione all'analisi del contesto l'Autorità riscontrava, quanto al contesto esterno, un indubbio sforzo da parte delle amministrazioni analizzate nel rispondere positivamente alle indicazioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA. Cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che aveva effettuato l'analisi del contesto esterno con miglioramento anche dei livelli qualitativi di tale analisi.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, il precedente monitoraggio poneva l'accento quasi esclusivamente sull'analisi dei processi organizzativi. A seguito dell'emanazione dell'Aggiornamento 2015 al PNA, si ribadiva l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno.

Detta impostazione è stata confermata in toto nel PNA 2019, ove è indicato che il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

Nel PNA 2022 viene ribadito che l'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione. L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019).

2.1 Il Contesto Esterno all'ente

Nell'Aggiornamento 2015 al PNA l'Autorità si concentra molto sul ruolo del contesto esterno e fornisce indicazioni di finalità e valutazione. Il ruolo del contesto esterno viene poi sempre richiamato nei PNA degli anni successivi. Nel PNA 2019, ove si sottolinea nuovamente l'importanza della relativa analisi, indicando che ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca e che, dunque, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Nel PNA 2022, per il contesto esterno si rammenta di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto al proprio ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'ente potrebbe essere sottoposto.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Il CND pur operando in un contesto che, come del resto accade ovunque ora in Italia, sta vivendo e ha vissuto negli anni recenti una fase particolare legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, anche a causa della pandemia da Covid 19 e dei conflitti in essere, mantiene tuttavia intatto il suo profilo dimensionale, etico, valoriale, tradizionale e di alto taglio professionale quanto ai suoi appartenenti.

Riferendosi alle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare all'ultima relazione disponibile – anno 2021 – si legge, quanto al territorio che riguarda il CND, che “La Camorra continua a conservare la configurazione di fenomeno pulviscolare, caratterizzato dalla

presenza di numerosi gruppi delinquenziali le cui principali attività di interesse illecito rimangono il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, l'usura, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, la gestione ed il controllo del gioco illegale e delle scommesse clandestine nonché il riciclaggio ed il reinvestimento, in svariati settori dell'economia, dei proventi illecitamente conseguiti. La conferma della propensione "imprenditoriale" della Camorra e della proiezione ultraregionale degli interessi illeciti è offerta dai numerosi provvedimenti di interdittiva antimafia, emessi non soltanto dalle Prefetture campane ma anche da quelle di altre province. In particolare, le attività volte all'aggiudicazione degli appalti pubblici rappresentano una modalità per infiltrare sia il mondo dell'imprenditoria sia quello della Pubblica Amministrazione; a tal ultimo riguardo, l'accertamento di commistioni tra amministratori pubblici e criminalità organizzata ha determinato, in diverse occasioni, lo scioglimento di Consigli comunali per infiltrazione mafiosa. ...omissis... La Camorra casertana, nonostante l'incisiva attività di contrasto condotta dalle Forze di polizia e dalla Magistratura e le numerose collaborazioni con la giustizia, risulta ancora attiva sul territorio con le grandi federazioni mafiose; la stessa risulta caratterizzata dalla propensione all'infiltrazione nei tessuti economico e politico-amministrativo, oltre che dedita alla pratica delle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, al contrabbando di tabacchi, alle truffe in danno dell'erario - anche attraverso il controllo del mercato dei dispositivi da gioco e delle scommesse on line - nonché al riciclaggio ed al reinvestimento di capitali illeciti in svariati settori dell'economia."

Stando, ancora, all'ultima relazione della DIA disponibile – secondo semestre 2023– emerge che "Il fenomeno mafioso campano, univocamente definito con il termine camorra, consiste invero in una pluralità di manifestazioni criminali che assumono connotazioni eterogenee in ragione dei molteplici fattori storici, economici e sociali che ne hanno influenzato nel tempo i territori di origine. Accanto ad associazioni mafiose storiche, dotate di strutture organizzative consolidate e obiettivi crimino-affaristici diversificati, spesso proiettati oltre i tradizionali confini delle aree di origine, coesistono formazioni delinquenziali minori, prevalentemente di tipo familistico, il cui principale fattore identitario è rappresentato dal territorio in cui tentano di affermare la propria leadership criminale, ricorrendo spesso all'uso di armi e ad azioni violente. Le province di Napoli e Caserta rimangono i territori a più alta e qualificata densità mafiosa. È qui, infatti, che si registra la presenza dei grandi cartelli camorristici e dei sodalizi più strutturati i quali, oltre ad aver assunto la gestione di tutte le attività illecite, si sono gradualmente evoluti nella forma delle c.d. "imprese mafiose" divenendo nel tempo competitivi e fortemente attrattivi anche nei diversi settori dell'economia legale. Ne consegue, pertanto, la crescente tendenza dei clan più evoluti a "delocalizzare" le attività economiche anche all'estero per fini di riciclaggio e di reinvestimento con l'obiettivo di trasferire le ricchezze in aree geografiche ritenute più sicure e più remunerative. Ad un livello inferiore, si rilevano gruppi minori, non di rado in posizione strumentale e funzionale alle organizzazioni sovraordinate, dediti prevalentemente ai tradizionali affari illeciti quali lo spaccio di stupefacenti, le estorsioni e l'usura che impattano maggiormente sul livello di percezione della sicurezza nei territori campani. Un'ulteriore e insidiosa minaccia è costituita dalle strategie più subdole e raffinate adottate dalle organizzazioni camorristiche più consolidate ed orientate all'infiltrazione dell'economia e della finanza anche tramite pratiche collusive e corruttive. I consistenti capitali illeciti, provenienti soprattutto dal traffico di stupefacenti, reimpiegati nell'economia legale, alterano irrimediabilmente le normali regole di mercato e della libertà di impresa, consentendo a tali organizzazioni di acquisire posizioni dominanti, o addirittura monopolistiche, in interi comparti dell'economia e dell'imprenditoria locale. Frequenti risultano i casi di ingerenza pervasiva negli Enti locali della Campania volti a condizionarne i regolari processi decisionali per l'affidamento degli appalti pubblici, altro settore di prioritario interesse della camorra. Grazie alla spiccata capacità di tramare articolate relazioni con taluni esponenti delle Amministrazioni e delle imprese locali, i clan riescono ad aggiudicarsi importanti commesse pubbliche sia con affidamenti diretti in favore di aziende ad essi collegate, sia tramite il ricorso a sub-appalti. Proprio in tal senso è stata orientata, anche nel semestre in esame, l'attività di contrasto alla criminalità organizzata sul fronte della prevenzione amministrativa, che ha condotto le Autorità prefettizie campane ad adottare ben 80 provvedimenti interdittivi a carico di altrettante società per le quali sono stati rilevati elementi sintomatici di un condizionamento mafioso. I più recenti esiti investigativi hanno evidenziato inoltre un crescente e diffuso interesse per le attività illecite ad alto profitto e con ridotto rischio giudiziario quali il contrabbando di carburanti, il ricorso alle c.d. società

“cartiere” per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di riciclare denaro ovvero realizzare frodi fiscali, truffe assicurative, nonché ottenere il controllo delle aste fallimentari e delle procedure di esecuzione immobiliare. Lo spaccio di droga, le estorsioni e l’usura permangono tuttavia i settori criminali maggiormente diffusi e più remunerativi per i gruppi camorristici, anche minori, sempre pronti a contendersi il controllo del territorio anche non esitando a fare ricorso all’uso della violenza....omissis... Complessivamente, la mappatura geo-criminale casertana rileva la presenza di organizzazioni storicamente connotate da una stretta appartenenza familiare dei rispettivi componenti e da una solida propensione ad infiltrare il tessuto economico e sociale, non solo locale, spesso intervenendo nelle scelte politiche locali. ...omissis.... L’evoluzione della camorra casertana è stata condizionata dalle forme sempre più evolute e sofisticate di investimento dei capitali illeciti e dallo sviluppo del contesto socio-economico locale sino ad assumere la dimensione di holding di imprese ai cui vertici vengono prescelte figure altamente professionali, capaci di interloquire ed interagire con imprenditori, esponenti della politica locale, amministratori pubblici e privati. L’attuale interesse delle organizzazioni camorristiche casertane è quello di penetrare i meccanismi decisionali della pubblica Amministrazione al fine di inserire proprie aziende/imprese in comparti strategici, come quelli della grande distribuzione organizzata, del servizio delle onoranze funebri, dei servizi socio-scolastici e assistenziali (c.d. Terzo settore). Non di rado imprenditori collegati con la criminalità organizzata interagiscono direttamente con funzionari infedeli della pubblica Amministrazione in una prospettiva di comune profitto.”

Ciò detto, allo stato, pur evidenziandosi l’esistenza di criminalità sul territorio, non si rileva una probabile incidenza della stessa sulla regolare attività e sulla terzietà dell’azione di governo e di amministrazione del CND che, oltre a contare un numero ben definito e non elevato di Notai iscritti, è dotato di scarse risorse economico-finanziarie, non prevede di fatto investimenti e svolge in via esclusiva le attività tipiche di un Consiglio dell’Ordine, peraltro governato da un Consiglio Nazionale.

Ciò non toglie che, data la sensibilità dell’area in generale, questo CND terrà debitamente monitorato questo specifico aspetto.

Non sono peraltro rilevabili, né lo sono state, forme di corruzione o pressione di alcun genere ciò probabilmente anche in considerazione dello specifico e ristretto ruolo ed ambito operativo del Consiglio Notarile Distrettuale nel contesto sociale al di fuori degli iscritti.

A tal fine sono utili e rilevanti i dati economici identificativi della realtà dell’Ente inseriti nella Relazione di Bilancio.

2.2 Il Contesto Interno all’ente

All’interno dell’Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare in conformità alle prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, da Provvedimenti di legge successivi, nonché dalle Direttive dei vari Piani Nazionali Anticorruzione, cui via via riferirsi.

Occorre valutare aspetti propri dell’Ente, ovvero quelli collegati all’organizzazione e alla gestione operativa che possono astrattamente integrare il rischio di corruzione e che, nel caso di specie, sono davvero limitati stante le ristrette dimensioni anche organizzative del CND e la particolare (anch’essa non estesa) area funzionale ed operativa dello stesso, connessa alla tipologia di ente.

L’analisi del contesto interno quanto agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione è utile ad evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, appunto, il livello di complessità dell’amministrazione o ente.

Il PNA 2022 prevede che, per il contesto interno la selezione delle informazioni e dei dati è funzionale sia a rappresentare l’organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l’applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore (cfr. § 10 PNA 2022), sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell’amministrazione. È pertanto importante non limitarsi alla presentazione della struttura organizzativa ma considerare elementi tra cui:

-
- o la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite;
 - o la qualità e quantità del personale;
 - o le risorse finanziarie di cui si dispone;
 - o le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati;
 - o gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi;
 - o le segnalazioni di *whistleblowing*.

Sulle modalità di svolgimento di tali analisi e sui contenuti si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1, al PNA 2019.

La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno.

Allo scopo si sono considerati quali elementi: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne, rilevazione di fatti corruttivi interni eventualmente verificatisi, esiti di procedimenti disciplinari eventualmente avviati e conclusi, segnalazioni whistleblowing eventualmente ricevute.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Alla luce della limitata struttura organizzativa e della limitata complessità operativa non si rilevano particolari situazioni di rischio nel contesto interno.

3. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.

3.1 Il Consiglio Notarile *Distrettuale (CND)* di Santa Maria Capua Vetere.

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia. Il CND di Santa Maria Capua Vetere è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;

- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

Si segnalano la creazione di una commissione pari opportunità e la nomina di un membro del Consiglio come responsabile alla transizione digitale.

3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND

Nell'ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali. L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:
- Assetto organizzativo
- Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio Notarile opera attraverso una organizzazione composta da 9 Consiglieri eletti dal Collegio dei Notai del Distretto di Santa Maria Capua Vetere.
- Il Consiglio Notarile elegge fra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- La struttura amministrativa è composta da un unico dipendente, sig. Parasma Aleandro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), addetto alla gestione dell'emergenza, come da organigramma presente nel sito Internet.

3.3 Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND

Fondazione Emanuele Casale

Fondata nel 1955.

Scopo della Fondazione è l'incremento degli studi teorico - pratici in materia notarile.

Recita lo Statuto che "Tale finalità potrà essere raggiunta mediante:

- la organizzazione e la gestione della "Scuola Notarile";

- la preparazione degli aspiranti alla professione notarile, anche erogando contributi a favore di istituzioni di insegnamento e di specializzazione in discipline attinenti alla professione di Notaio;
- lo svolgimento di attività didattiche, anche attraverso accordi o convenzioni con le Università degli studi, in conformità di quanto previsto dal Decreto 21 dicembre 1999 n. 537 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 31/1/2000 e relativo alla istituzione e la organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, delle norme in esso richiamate e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'aggiornamento scientifico e professionale dei notai;
- la organizzazione ed il patrocinio di dibattiti, seminari, tavole rotonde, conferenze, e convegni su argomenti che interessano l'attività notarile;
- l'erogazione di premi di incoraggiamento da assegnarsi per concorso fra i praticanti notai dei Distretti Notarili della Regione Campania e con preferenza, a parità di merito, a coloro che avranno frequentato con assiduità la "Scuola Notarile" gestita dalla Fondazione;
- la cura di pubblicazioni in materia notarile.

È delegata dai Consigli Notarili della Campania alla organizzazione e alla gestione della "Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania", istituzione di antica tradizione napoletana già conosciuta come Scuola di Notariato "Emanuele Casale".

Comitato Notarile della Regione Campania

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi della Provincia di Caserta (CUP)

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PT-PCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND)

Il presente PTPCT, di aggiornamento dei precedenti, ha validità triennale (2025-2027) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe concesse dall'Autorità competente, come per il presente anno. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità. Nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad apportare al Piano le modifiche utili al fine di rafforzarne l'efficacia;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del CND;
- i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;
- il personale del CND, a tempo indeterminato;

- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

In linea con le previsioni del PNA 2022, il CND, dopo la prima adozione, conferma, per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo, salvo che nel corso dell'anno precedente alla conferma siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del PTPCT concorrono: l'organo di vertice, ossia il Consiglio, cui compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7 L. n. 190/2012), nonché l'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (in applicazione dell'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone i suoi aggiornamenti e l'adozione degli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione corruzione; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 in particolare prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”*.

Sul punto, quanto agli Ordini e Collegi Professionali, il PNA 2016 prevede che, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo. Negli ordini e collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedicata alla trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;

-
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., e il Responsabile propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
 - nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
 - nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
 - nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 e s.m.i., in capo al Responsabile sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del Responsabile deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

La legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (fissate per legge o "suggerite" dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nei vari PNA, da ultimo PNA 2022.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.

Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Con l'Allegato 1 del PNA 2019 l'ANAC ha dettato la metodologia applicativa di tali principi per le finalità di definizione di adeguate misure di prevenzione della corruzione.

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA 2013, che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, ferme le semplificazioni introdotte nel PNA 2022, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree di rischio "generali": alle quali fanno capo le "aree obbligatorie" (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale) e le aree "generali" – (indicate dall'ANAC nel PNA 2015: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);
- aree ulteriori o "specifiche": altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Nel PNA 2016 l'ANAC ha indicato tre aree a rischio tipiche degli ordini professionali che si ritiene di confermare:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

5. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CND

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio nomina un Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, oggi definito Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Sulla base delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, la figura del RPCT è stata interessata da modifiche significative. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA 2016 identifica il Responsabile che ricopre ambedue i ruoli come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I PNA 2017 e 2018 nulla modificano rispetto a dette specifiche indicazioni.

Il PNA 2016 a questo punto precisa che *“nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti...omissis... il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dall'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”*.

Ove, dunque, nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, un componente del Consiglio notarile distrettuale, purché privo di deleghe gestionali, come nel caso del CND.

Il PNA 2019 sostanzialmente conferma quanto sopra, occupandosi tuttavia in maniera approfondita dei requisiti soggettivi.

Poiché infatti la l. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT, l'Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Quanto alla modalità di valutazione del requisito da parte degli enti, l'Autorità, con Delibera n. 650 del 17 luglio 2019, ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed il PNA 2019, sulla scorta della predetta delibera ha fornito precisazioni circa la valutazione che l'Amministrazione deve effettuare sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima, sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica del RPCT, anche con riferimento ai casi di procedimenti penali e di rinvio a giudizio nonché ai casi di condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro e ai casi di pronunce di natura disciplinare chiarendo, *in primis*, che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. Ciò premesso, si ritiene che l'amministrazione debba sempre valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. Il RPCT può infatti esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza.

Il Responsabile del CND si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT (comprensivo della parte relativa alla trasparenza), adottato dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del RPCT, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato.

Come sopra anticipato, precisa il PNA 2019 che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento. Essi potranno così usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale. Era già previsto dai precedenti PNA che, entro il 15 dicembre di ogni anno, infatti, salvo diverse indicazioni dell'ANAC, come per l'anno corrente, il Responsabile pubblica sul sito web del CND sezione "Amministrazione trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio e viene utilizzata come base per la programmazione delle attività di monitoraggio interno all'ente.

Quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- o l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- o l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;

-
- O ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 97 alla l. 190/2012 risulta poi evidente l'intento del legislatore di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Il Responsabile dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Quanto ai rapporti con ANAC, nel PNA 2019 e 2022 si evidenzia come questa ritenga essenziale un costruttivo rapporto di collaborazione e interlocuzione con il RPCT. I rapporti tra RPCT ed ANAC sono infatti fondamentali per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012. Di tanto si è dato conto nella delibera n. 840/2018.

Nel PNA 2019 l'Autorità precisa inoltre che è da intendersi superato il Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT. Ciò in quanto i RPCT, sono tenuti ora a registrarsi e accreditarsi direttamente nell'apposita piattaforma dell'Autorità, come già precisato nel presente PNA, a disposizione sul sito internet di ANAC (dal 1 luglio 2019).

Da un punto di vista operativo, per la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione, ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT con Delibera numero 330 del 29 marzo 2017, concernente il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione».

Come chiarito nel Regolamento è al RPCT dell'amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento. In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Con riferimento all'attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza esercitata da ANAC in virtù dei poteri ad essa conferiti dall'art. 45 del d.lgs. 33/2013, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT sono state precisate nella Delibera 100 numero 329 del 29 marzo 2017 recante «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3342 ».

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento. Il RPCT è tenuto a riscontrare la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione. Giova, inoltre, ricordare che l'Autorità, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omissso la comunicazione.

Il PNA 2018, nell'occuparsi del ruolo e dei compiti del RPCT si riferisce, fra l'altro, alla delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto la Richiesta di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che richiama integralmente e cui fa espresso rinvio.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT, per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Anche il PNA 2019 ribadisce che sui poteri del RPCT, l'Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018, cui si rinvia. In tale atto, in base alla ricognizione completa delle norme che delineano ruolo, compiti e responsabilità del RPCT, l'Autorità ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo ed in particolare:

- o in materia di misure di prevenzione della corruzione nel PNA 2019 l'Autorità ritiene che i poteri di vigilanza e controllo del RPCT debbano rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT;
- o in materia di trasparenza si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 si sono concentrate nella figura del RPCT anche le funzioni di Responsabile della trasparenza e, analogamente, il PTPCTT contiene ora anche la sezione dedicata alla trasparenza. Nel predisporre il PTPCTT, il RPCT deve, quindi, occuparsi anche della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita sezione del Piano. Sullo specifico punto si rammenta che l'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";
- o in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis;

- O in materia di imparzialità soggettiva del funzionario Il d.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- O in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere all'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Al fine di consentire all'Autorità di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui provvedimenti di revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere delle amministrazioni e degli altri soggetti anche privati (cui la disciplina si applica) comunicare tempestivamente all'Autorità l'adozione degli atti di revoca del RPCT.

Poiché il termine a disposizione dell'Autorità per le verifiche cui è tenuta è di soli trenta giorni dal momento del ricevimento dell'atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta la documentazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto utile a chiarire i motivi della revoca.

Trattandosi di un procedimento che l'Autorità conduce allo stato degli atti e poiché, come anche più volte emerso nel corso dell'attività svolta in merito dall'ANAC, è di rilievo tenere conto anche di elementi istruttori in grado di rappresentare eventuali osservazioni e valutazioni del RPCT revocato, è necessario che siano trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell'Autorità, al riesame del provvedimento di revoca laddove quest'ultima rilevi, a seguito dell'istruttoria, la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento l'amministrazione e gli altri soggetti sono tenuti a riferirsi agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità. Ciò al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità.

L'efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all'Autorità del provvedimento.

L'eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'amministrazione o degli altri soggetti cui si applica la normativa, nonché al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'amministrazione e degli altri soggetti cui si applica la normativa.

Le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la disciplina non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca.

L'esito del procedimento di riesame è comunicato all'Autorità che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni.

Per quanto riguarda le altre misure discriminatorie adottate nei confronti del RPCT, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, co. 7 della l. 190/2012, l'intervento di ANAC previsto dalla legge consiste nella possibilità di «chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» e, quindi, in una richiesta di riesame del provvedimento concernente «le misure discriminatorie».

Le segnalazioni vengono esaminate dall'Autorità nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» sopra citato, secondo il procedimento descritto al capo II, art. 9 del Regolamento.

In tali casi, non essendo previsti termini di legge, se le evidenze documentali trasmesse non sono sufficienti perché l'Autorità si esprima con un livello di ragionevole certezza, l'ANAC può instaurare un contraddittorio con le amministrazioni o con gli altri soggetti cui si applica la disciplina mediante l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 2, lett. f).

Qualora all'esito dell'istruttoria, l'Autorità rilevi la possibile fondatezza dell'esistenza di una correlazione tra le misure discriminatorie di cui sopra adottate nei confronti del RPCT e l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità. Anche in tal caso ove gli atti siano di conferma dei precedenti, la motivazione deve espressamente riflettere gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione -sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.).

Il PNA 2022, quanto ai compiti del RPCT in materia di conflitto di interessi, prevede che il RPCT, per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, ha il compito di verificare l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT e di valutarne l'adequatezza.

In particolare:

- o il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP (per il cui ruolo si fa espresso rinvio alle previsioni del PNA 2022) e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dall'ufficio di competenza. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni.

- O Il RPCT **interviene in caso di segnalazione** di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Mantenendo ferme le rispettive competenze, qualora ricorra tale evenienza, sarà cura dello stesso RPCT rivolgersi al RUP, agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione.
- O Il RPCT potrebbe essere interpellato e offrire un supporto al RUP e ai dirigenti competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo

Il CND, stante la ristrettissima struttura organizzativa, ha optato per l'individuazione di un proprio Consigliere, dotato di idonei requisiti soggettivi, quale RPCT intendendo così garantire che il ruolo fosse ricoperto, come in effetti ha fatto, da una figura connotata da indipendenza e di garanzia, piuttosto che dai dipendenti (peraltro trattasi di una sola persona a tempo indeterminato).

Nel CND già da tempo le due funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza confluiscono in un unico soggetto Consigliere. Anche in questo caso, il motivo dell'individuazione di un Consigliere quale Responsabile dipende dal fatto che all'interno dell'Ente manchino profili dirigenziali, esiste un solo dipendente a tempo indeterminato totalmente assorbito dalle funzioni amministrative ed operative, nonché privo di idonee competenze.

Come già sopra indicato, quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- O l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- O l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- O ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo

Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, più ampiamente argomentati invece nel PNA 2019.

All'art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Dunque, coerentemente al dettato normativo di settore ed alle previsioni di Piano, ai consiglieri e al dipendente del Consiglio, ciascuno nel settore di propria competenza, competono:

- attività informative nei confronti del Responsabile;
- attività partecipative rispetto al processo di gestione del rischio;
- attività propositive per quanto concerne le misure di prevenzione;
- attività di vigilanza circa l'osservanza del Codice di comportamento;
- attività attuative delle misure gestionali e di quelle contenute nel Piano.

Per la redazione e attuazione del Piano, il Responsabile si relaziona, sia con il dipendente, sia con i Consiglieri tutti.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e assicurano l'osservanza del Piano.

Quanto ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD -figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) -, un indirizzo interpretativo è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc..

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Nel caso di specie il CND ha optato per la separatezza delle funzioni tra RPCT e RPD per i cui ruoli sono stati individuati due soggetti differenti le cui relazioni si stanno via via avviando e saranno oggetto di futuro approfondimento ed implementazione.

5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Come già sopra indicato, Il PNA 2019 inoltre, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Responsabile potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Responsabile nelle articolazioni dell'ente ove previste.

La mappatura dei processi è avvenuta su un livello di analisi minimo, contando il CND di una ridottissima struttura organizzativa composta da un solo dipendente, in linea con le previsioni del PNA 2022.

Si sono individuati quindi singoli processi e non il dettaglio delle singole attività e per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

I processi del CND sono suddivisi in tre macro-aree di attività:

- istituzionali, ossia quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali;
- generali, ovvero quelle considerate "obbligatorie" dalla legge n. 190/2012 e quelle, appunto, considerate "generali" dal PNA 2015.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- consultiva;
- formativa (rilascio di crediti formativi professionali);

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- archivio e protocollo;
- comunicazione;
- gestione Biblioteca.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi a rischio "generali", le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- Attività di controllo Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

5.4 La metodologia utilizzata

Al fine di censire i processi nei quali è stato identificato un rischio corruttivo, si è proceduto alla compilazione di appositi fogli elettronici, applicando il c.d. "principio di precauzione".

In tali fogli elettronici è stata effettuata la valutazione del rischio corruzione e il RPCT ha definito il trattamento dei rischi rilevati con l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione, ulteriori rispetto alle misure trasversali di cui si è rilevata l'applicabilità per ogni singolo processo.

Aree di rischio "generali"	Acquisizione e progressione del personale	
	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
	Gestione delle entrate, delle	

	spese e del patrimonio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Incarichi e nomine
	Affari legali e contenzioso
PROCESSI ISTITUZIONALI - Aree di rischio "specifiche"	Formativa
	Consultiva
	Deontologica
PROCESSI STRUMENTALI - Area di rischio "specifiche"	Archivio e protocollo
	Comunicazione
	Gestione biblioteca

Sono stati assunti alcuni indicatori omogenei per valutare l'esposizione al rischio del singolo processo:

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità del decisore interno
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
- opacità del processo decisionali
- presenza dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari
- segnalazioni pervenute
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (rassegna stampa/fonti open source)

La scala di valori associata ai predetti indicatori che stabiliscono L'impatto del Rischio è stata: **ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO**.

Successivamente, è stato identificato una probabilità di rischio corruzione per ogni singolo processo, rispetto alle misure applicate determinata in (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA)

Al fine di determinare il livello del rischio identificato, si è utilizzata tale matrice:

PROBABILITÀ				
IMPATTO		Altissima	Alta	Media
	Altissimo	Critico	Critico	Critico
	Alto	Critico	Rilevante	Rilevante
	Medio	Rilevante	Rilevante	Medio
	Basso	Medio	Medio	Basso

Ad ogni rischio è stata associata una misura "ulteriore" oltre alle misure obbligatorie (trasversali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine per l'adozione delle misure ulteriori è previsto per la fine del 2027.

Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all'attività di monitoraggio che è stata svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT:

Misure di Trasparenza	S / N
Misure di Controlli	S / N
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	S / N
Semplificazione/Complessità	S / N
Formazione	S / N
Misure di Regolamentazione	S / N

misure per la segnalazione e protezione del whistleblower;	S / N
disciplina del conflitto di interessi	S / N
regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari	S / N
Criticità/Scostamenti rilevati/Note	

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di prevenzione “trasversali” che interessano più processi.

6. LE C.D. “MISURE OBBLIGATORIE” DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPCT);
- l’adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale, ove esistente e/o possibile, nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l’informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell’ente e la riduzione del rischio di “blocchi” non controllabili nonché l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

6.1. Codice di comportamento

Il CND di Santa Maria Capua Vetere, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio “Codice di comportamento” via via aggiornato.

Il PNA 2019 prevede espressamente che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l’art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Codice di comportamento”, ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico»;
- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- la vigilanza sull’applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

Il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni. Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico, le disposizioni del codice costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si rammenta che la ragione della sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001 del rapporto lavorativo delle categorie di dipendenti sopra indicate risiede, non solo nella peculiarità delle funzioni da essi svolte, ma anche nell’intento di garantire alle suddette categorie piena autonomia ed indipendenza nell’esercizio dei loro compiti. Resta fermo che il personale in regime di diritto pubblico, all’atto della presa di servizio o in altro momento, può, su base volontaria, decidere di aderire al codice di comportamento dell’amministrazione, assoggettandosi così alle regole comportamentali ivi previste. Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento. Detti codici, indica sempre il PNA 2019, rivisitano, in rapporto alla condizione dell'amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell'Autorità. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.

Il PNA 2022 fornisce indicazioni quanto al Codice di comportamento, in particolare in relazione al pantouflage.

Nel caso specifico, si rammenta e ribadisce che alle dipendenze del CND vi è una sola risorsa.

6.2 La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

In Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto in origine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge aveva inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing.

Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche. ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti --anche tecnici-- da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Con tale documento, l'Autorità ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento normativo. Tra gli altri, l'ampliamento dell'istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione.

Il panorama normativo sul whistleblowing ha subito da ultimo un'importante evoluzione con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24/2023. Questo nuovo decreto, recependo la Direttiva UE 2019/1937, ha ampliato significativamente la tutela dei segnalanti, introducendo obblighi più stringenti per le organizzazioni e rafforzando i diritti dei whistleblower. In particolare, il decreto estende l'ambito soggettivo della tutela, rendendo obbligatoria l'istituzione di canali di segnalazione esterni gestiti da soggetti terzi indipendenti e rafforzando le misure di protezione dei segnalanti. Conseguentemente, le Linee Guida ANAC si sono già adeguate alle nuove disposizioni normative, in particolare con la Delibera n. 311 del luglio 2023, ANAC ha emanato le «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative naziona-

li. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, in cui i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva (UE) 2019/1937. Le Linee guida in parola sono da intendersi sostitutive delle Linee Guida adottate dall’Autorità con Delibera n. 469/2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio e alle stesse il CND fa espresso rinvio.

Il nuovo decreto estende la tutela a un numero più ampio di soggetti e di violazioni, includendo non solo le violazioni di leggi, regolamenti e atti amministrativi, ma anche le violazioni di norme in materia ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dei consumatori e di interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023). Inoltre, la tutela è estesa a un numero più ampio di soggetti, compresi i tirocinanti, i stagisti e i collaboratori occasionali.

Una delle novità più significative introdotte dal decreto è l'obbligo per le organizzazioni di istituire canali di segnalazione esterni, gestiti da soggetti terzi indipendenti (art. 4, comma 1, D.Lgs. 24/2023). Questi canali devono essere facilmente accessibili e garantire la riservatezza del segnalante. La segnalazione esterna può essere effettuata quando il segnalante ritiene che il canale interno non sia efficace o che possa portare a ritorsioni.

Con l'introduzione del D.Lgs. 24/2023 il legislatore ha rafforzato ulteriormente la tutela dei segnalanti, introducendo le seguenti garanzie:

- o Presunzione di buona fede: Si presume che il segnalante agisca in buona fede, a meno che non vi siano prove evidenti del contrario (art. 5, comma 2, D.Lgs. 24/2023).
- o Protezione dall'anonimato: È garantita la riservatezza del segnalante e la possibilità di effettuare segnalazioni anonime (art. 5, comma 1, D.Lgs. 24/2023).
- o Protezione dalle ritorsioni: Sono previste sanzioni severe per chi compie atti di ritorsione nei confronti del segnalante (art. 8, D.Lgs. 24/2023).
- o Tutela giudiziaria: Il segnalante ha diritto a un'efficace tutela giudiziaria in caso di violazione dei suoi diritti (art. 9, D.Lgs. 24/2023).

Le organizzazioni sono tenute inoltre a fornire ai propri dipendenti e collaboratori una formazione adeguata in materia di whistleblowing, informandoli sui canali di segnalazione disponibili e sulle tutele previste (art. 6, D.Lgs. 24/2023). Queste dovranno poi adottare procedure interne per la gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e l'efficacia delle indagini (art. 7, D.Lgs. 24/2023)

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- Sanzioni per ritorsioni o ostacoli alla segnalazione: In caso di ritorsioni nei confronti del segnalante o di ostacoli alla segnalazione, l'ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie da un minimo di €10.000 ad un massimo di €50.000.
- Sanzioni per violazione dell'obbligo di riservatezza: Se l'organizzazione viola l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, l'ANAC può comminare una sanzione pecuniaria da €500 a €2.500.
- Sanzioni per mancata istituzione dei canali di segnalazione o per procedure non conformi: In caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione o di procedure non conformi a quanto previsto dalla legge, l'ANAC può irrogare sanzioni pecuniarie. L'importo della sanzione varia a seconda della gravità della violazione.

È importante sottolineare che:

-
- Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione: L'ANAC valuterà caso per caso la gravità della violazione e determinerà l'importo della sanzione in conseguenza.
 - Le sanzioni possono essere cumulate: In caso di più violazioni, le sanzioni possono essere cumulate.
 - Le sanzioni non escludono altre responsabilità: Le sanzioni amministrative non escludono la responsabilità penale dei singoli individui che hanno commesso le violazioni.

Oltre alle sanzioni amministrative, il decreto prevede anche:

- Sanzioni disciplinari: Le organizzazioni sono tenute a prevedere sanzioni disciplinari per i dipendenti che compiono atti di ritorsione o ostacolano le segnalazioni.
- Responsabilità civile: Il segnalante può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a causa delle ritorsioni subite.

È fondamentale che le organizzazioni adottino tutte le misure necessarie per prevenire le violazioni e per garantire la protezione dei segnalanti.

Il ruolo di ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha un ruolo fondamentale nell'attuazione della nuova normativa. L'ANAC è infatti chiamata a:

- Emettere linee guida: L'ANAC ha il compito di emanare linee guida per l'attuazione del decreto, fornendo indicazioni operative alle organizzazioni.
- Ricevere segnalazioni: I segnalanti possono rivolgersi direttamente all'ANAC in caso di mancato accoglimento della segnalazione da parte dell'organizzazione.
- Sanzionare le violazioni: L'ANAC ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 24/2023 è competente a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle organizzazioni che non rispettano gli obblighi previsti dal decreto.

ANAC, nell'esercizio del proprio potere regolatorio era, tra l'altro, già stata direttamente investita dalla l. 179 del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Fermo restando ogni diverso profilo di responsabilità¹, ai sensi del co. 6 della l. 179, ANAC è anche titolare di un autonomo potere sanzionatorio nei seguenti casi: - mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; - assenza o non conformità (rispetto alle modalità delineate nelle presenti Linee guida) di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; - adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante. Sull'esercizio di tale potere sanzionatorio, ANAC ha emanato la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante «Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001» (GU n. 205 del 18.8.2020)».

La segnalazione può essere inoltrata al Responsabile, in forma scritta o orale, all'ANAC¹; può esserci divulgazione pubblica². Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 "ambito soggettivo" delle Linee Guida. In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione. Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni

1In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione: 1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2 delle Linee Guida Parte prima). Il decreto contempla anche l'ipotesi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. Tale fattispecie, tuttavia, presenta delle difficoltà applicative in quanto, per come è strutturato il decreto, il soggetto è tutelato se l'ente presso cui lavora e/o collabora rientra tra quelli tenuti ad applicare la disciplina in questione. Quindi se il canale non è istituito perché l'ente non è obbligato, il segnalante non è considerato un whistleblower e non può trasmettere di conseguenza segnalazioni ad ANAC; 2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta; 3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna: o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito; o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza); 4. la persona segnalante ha fondato motivo - nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

2Le condizioni per effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti: 1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli. 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli. 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

Tutela della riservatezza: in conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa. Allo scopo il CND informa e forma il/i soggetto/i coinvolto/i nel trattamento di tali dati sulle corrette modalità di trattamento delle segnalazioni (i.e. RPCT).

Il decreto disciplina espressamente due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante.

La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In tal caso, invero, come già sopra precisato, un obbligo di comunicazione era già previsto dalla precedente normativa ai sensi della quale l'identità del segnalante poteva essere disvelata solo dietro consenso dello stesso. Il d.lgs. n. 24/2023, oltre al previo consenso del segnalante, chiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità. La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. La prima importante conseguenza dell'obbligo di riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Il nuovo decreto dispone espressamente l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/201386.

2. In secondo luogo, il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Sul piano operativo, l'altro importante corollario dell'obbligo di riservatezza è la previsione - sia nell'ambito del canale interno di segnalazione che di quello esterno - di adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.

La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza: o al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza; o a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali⁸⁹ da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/172590. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati³.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Per godere della protezione da ritorsioni: 1. I segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio. In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. L'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione. La stessa rappresenta anche una salvaguardia essenziale contro le segnalazioni che, deliberatamente e consapevolmente, contengono informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti. 2. Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino. Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione sia all'interno delle amministrazioni/enti pubblici che negli enti privati, al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto. 3. Allo stesso modo, chi effettua una segnalazio-

³¹ I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali. Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente: -raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce; garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati, assicurare che i dati siano esatti e aggiornati; conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione (non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione); assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali; rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default; effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali); assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento; garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione; garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

ne, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore. 4. La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal decreto. 5. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. La focalizzazione sulle motivazioni, infatti, potrebbe rappresentare una strategia utilizzata per deflettere l'attenzione dai problemi segnalati e delegittimare, allo stesso tempo, chi segnala. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni. Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

6.3 La rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012, art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b), comma 10 lett. b), sulla quale l'ANAC è ritornata con il PNA 2018 e 2019 per la rilevanza che riveste.

Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle professionalità del personale esistente, il Responsabile propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione.

Fermo quanto sopra, si rileva che ad oggi, poiché il CND è dotato di un solo dipendente a tempo indeterminato, la dimensione davvero ridottissima della struttura non consente la realizzazione della misura della rotazione del personale.

6.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CND, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente

6.5 Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

La parola di origine francese “pantouflage” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia.

Il più significativo intervento internazionale in tema di pantouflage è contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), con la quale è stata raccomandata l'adozione di un'apposita disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti. Il legislatore nazionale ha poi introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio.

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CND dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti.

6.6 L'astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), nei PNA di riferimento e dal Codice di comportamento adottato dal

Consiglio Notarile Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile.

Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento adottato dal CND.

6.7 L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND.

6.8 L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- a) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- b) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6.9 Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente.

A tal fine i dirigenti dell'ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

6.10 La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11).

Il PNA 2019 ribadisce che la l. 190/2012 stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Nel ribadire che il CND ha una struttura organizzativa minimale composta, oltre che dal Consiglio, da un solo dipendente, il RPCT del CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione rivolti a tutto il personale, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CND. Formazione volta a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale.

7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Si sottolinea che, all'interno del CND non vi sono dirigenti, ma solo numero una risorsa impegnata in funzioni impiegatizie.

8 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe da parte dell'Autorità, pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, secondo le modalità già declinate nel presente Piano e reso conoscibile mediante la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tuttavia, il CND, viste le ridottissime dimensioni della struttura organizzativa, quale amministrazione con meno di 50 dipendenti, aderisce alle semplificazioni proposte con Delibera Anac n. 777 del 24 novembre 2021 e confermata dal PNA 2022, tra cui quella per la quale è stabilito che "gli ordini e i colleghi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

-
- a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV *“Semplificazione per i piccoli comuni”* della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II *“I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a.”*, § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico”.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, fatte salve diverse indicazioni dell'ANAC, il RPCT pubblica nel sito web istituzionale del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEZIONE I

TRASPARENZA

Premessa

Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di adottare uno specifico “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, pur prevedendo la necessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Ancora, “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza il CND intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli sta-

keholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Il CND aderisce alle semplificazioni proposte con Delibera Anac n. 777 del 24 novembre 2021 per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali e confermate dal PNA 2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti.

1. Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

A far data dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile viene quindi identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). A tale proposito si precisa che, in attuazione delle citate disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza. Al Responsabile della prevenzione della corruzione del CND sono pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l'integrità. Esso svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza nel PTPCT, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

Stanti le ridotte dimensioni del CND come esemplificate nel presente PTPCT, in presenza di solo una figura impiegatizia, il RPCT si rende responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 effettuata per il tramite della predetta figura.

Il RPCT svolge dunque stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale di quanto previsto dall'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico “semplice” ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento ed eventualmente riesamina le richieste di accesso civico “generalizzato” di cui all’articolo 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013.

Il PNA 2022 -in generale sottolineando ancora una volta e in linea con i PNA precedenti, il ruolo proattivo del RPCT nel monitoraggio delle misure, degli eventi, nonché degli obblighi formativi e del rispetto dei divieti e limiti- individua tra i compiti del RPCT per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, quello di **verificare l’attuazione delle misure** programmate nel PTPCT e di **valutarne l’adeguatezza**.

In particolare:

- il RPCT è tenuto a **prevedere misure di verifica, anche a campione**, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all’atto dell’assegnazione all’ufficio e nella singola procedura di gara **siano state correttamente acquisite dal responsabile dell’ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti** (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest’ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni.
- Il RPCT **interviene in caso di segnalazione** di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Mantenendo ferme le rispettive competenze, qualora ricorra tale evenienza, sarà cura dello stesso RPCT rivolgersi al RUP, agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell’ente o nell’amministrazione.

Il RPCT potrebbe essere interpellato e offrire un supporto al RUP e ai dirigenti competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovesse insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

1. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste in tema di trasparenza nel presente PTPCT e redige l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d’iniziativa o di segnalazioni che conducano all’accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all’ANAC, per l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può comunque prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND.

Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il Responsabile e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del Responsabile sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Responsabile, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il Responsabile svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

2. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del CND è: <http://www.consiglionotarilesantamariacv.it/>

All'interno di esso è pubblicata la sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente e in linea con la Delibera Anac n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

3. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web <http://www.consiglionotarilesantamariacv.it> rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

4. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Re- spon- sabile
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	
	Legge Notarile		
	Codice Deontologico		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-ammi-	Art. 13, c. 1, lett. a	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
	nistrativo	Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	
		Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	
		Art. 15, c. 1,2,5	
		Art. 41, c. 2, 3	
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	N/A ex Delibera Anac 777/2021
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	N/A ex Delibera Anac 777/2021
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	
	OIV (Collegio dei Revisori dei	Art. 10, c. 8, lett. c	N/A

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
	Conti)		ex Delibera Anac 777/2 021
Bandi di concorso		Art. 19	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	N/A ex Delibera Anac 777/2 021
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	N/A ex Delibera Anac 777/2 021
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	N/A ex Delibera Anac 777/2 021
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	N/A ex Delibera Anac 777/2 021
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	N/A ex Delibera Anac

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
			777/2021
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	N/A ex Delibera Anac 777/2021
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	N/A ex Delibera Anac 777/2021
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	N/A ex Delibera Anac 777/2021
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	N/A ex Delibera Anac 777/2021

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
			021
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	
Controlli e rilievi sulla amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 31 C1	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 C1	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE
	Costi contabilizzati	Art. 29 e 32	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Re- spon- sabile
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 c2 lett b	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE
	Liste di attesa	Art. 41, c1	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	AL MO- MEN- TO NON IM- PLE- MEN- TABI- LE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	
Altri contenuti-Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RPCT
	Responsabile della prevenzione della corruzione.		
	Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione		RPCT

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Re- spon- sabile
	Atti di accertamento delle violazioni interne al Consiglio Notarile		
	Modulo per invio segnalazione condotte illecite.		
Altri Contenuti – Accesso Civico	Responsabile e indirizzi e modalità accesso civico.		
	Modulo accesso civico		
	Titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta ad accesso civico		
	Accesso Civico Generalizzato		
Archivio	Archivio delle pubblicazioni annuali		

5. Accesso civico

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- a) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso l'ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico "semplice" volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

6.1 L'accesso civico "semplice"

L'accesso civico semplice, di cui all'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico può essere esercitato nei confronti

del CND inviando una richiesta, gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, e che non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

1. tramite posta elettronica al RPCT all'indirizzo: consigliosmcy@notariato.it Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità;
2. invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale Santa Maria Capua Vetere, c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l'istante può presentare richiesta di riesame al Consiglio, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliosmcy@notariato.it . Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico, e la data nella quale si era presentata l'istanza nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- b) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

La normativa prevede che si può impugnare la decisione del Responsabile o, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'amministrazione competente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'accesso civico "generalizzato"

L'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, come novellato dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016 –decreto che ha introdotto anche l'articolo 5-bis- ha disciplinato, al comma 2, anche un nuovo accesso civico, molto più ampio da quello previsto dalla precedente formulazione: l'accesso civico cosiddetto generalizzato.

Prevede il comma 2 del citato art. 5 che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

Ciò si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Anche in questo caso l'istanza non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

I soli limiti previsti sono, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

In particolare, l'art. 5-bis del novellato d. lgs. n. 33/2013, rubricato Esclusioni e limiti all'accesso civico, prevede che "1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

- b. la sicurezza nazionale;
- c. la difesa e le questioni militari;
- d. le relazioni internazionali;
- e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g. il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.

Precisa l'ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 denominata LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che:

“Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione.

Ciò significa:

- che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
- che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
- che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso;

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

- che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consente all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.”

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

-
- 1) tramite posta elettronica all'indirizzo: consigliosmcv@notariato.it. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si chiede l'accesso civico generalizzato, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità;
 - 2) invio di posta, contenente di dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale Santa Maria Capua Vetere, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE). La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l'istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliosmcv@notariato.it. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- b) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile Distrettuale Santa Maria Capua Vetere, c.a. Presidente Consiglio Notarile Distrettuale, Traversa Mario Fiore n.12, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

La normativa prevede che si può impugnare la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'amministrazione competente di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

MODELLO "1"

ALLEGATO "A"

Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi



CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO ALLEGATO “A” AL PTPCT 2025-2027

Livello del rischio: CRITICO - RILEVANTE – MEDIO - TRASCURABILE

I livelli di rischio sono stati calcolati sulla base dell'analisi dei processi e dei relativi rischi descritta nel PTPCT

* Area di rischio: G (generale) – I (istituzionale) – S (strumentale)

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di “corruzione” declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GCon04	G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	RILEVANTE	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	Presidente	Consiglio
Ifor01	I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	MEDIO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Presidente almeno annualmente. Verifica di congruità, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GCon01	G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Utilizzo di convenzioni e accordi/quadro per i servizi standardizzabili. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Presidente	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GCon02	G	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Verifica da parte del RPCT della conformità della scelta. Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Presidente	Consiglio
GCon03	G	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	MEDIO	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Presidente	Consiglio
GCon05	G	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 2 ANAC.	Audit sui bandi e capitolati per la verifica costante della conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della norma anticorruzione. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
						nei patti di integrità.		
SCom01	S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento al fine di favore soggetti terzi	MEDIO	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
ICon1	I	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	BASSO	Istruttoria dei pa-reri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del pare-re adottato, sulla base della relazio-ne redatta	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
iCon2	I	Opinamento	"Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale"	BASSO	Redazione di una apposita relazione della Commissione preposta	Verifica di congruità del parere adottato da parte del Presidente, sulla base della relazione predisposta dalla Commissione preposta	Presidente	Presidente
iCon3	I	Esposto da cittadini	"Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria.professionale. Mancata rilevazione di illeciti disciplinari"	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Presidente	Presidente
iCon4	I	Rilascio certificati di stima	Valutazione inappropriata al fine di favorire il notaio	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Presidente	Presidente

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
Glps01	G	Attività di vigilanza ed ispettiva	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari. Omesso o ritardato invio dell'informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	BASSO	D.lgs 249/06 Norme in materia di provvedimento disciplinare a carico dei Notai	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Presidente	Consiglio
Glps02	G	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	BASSO	Presenza di un incaricato del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia. del registro firme di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo. Normativa sulla formazione professionale permanente dei Notai. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Presidente	Consiglio
Glps03	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile	Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti	BASSO	Verifica dei presupposti a campione	Verifica consiliare a campione	Presidente	Consiglio
Glps04	G	Vigilanza sull'effettività del tirocinio	Rilascio del certificato di compiuto tirocinio in assenza di presupposti	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Controlli a campione	Consiglio	Consiglio
Glps05	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Glspo06	G	Monitoraggio atti e contabilità notai	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari	BASSO	Delibera Consiglio previa verifica del Presidente	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
Glsp07	G	Domanda di integrazione	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Conferimento di incarico a soggetti che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Delibera Consiglio. Relazione di corrispondenza	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SArc01	S	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Controlli a campione	Collaboratore	Consiglio
SBib01	S	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Definizione preliminari dei fabbisogni; Autorizzazione del Presidente all'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno	Consiglio	Consiglio
SCom02	S	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GInc01	G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	Rispetto della normativa vigente Verifica preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GInc02	G	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Rispetto della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GInc03	G	Nomina membri collegio arbitrale	Designazione di notai che abbiano interessi propri alla partecipazione dell'arbitrato	BASSO	Rotazione dei notai nelle Commissioni	Richiesta di sottoscrizione di appositi moduli ai notai di assenza di conflitti di interesse	Presidente	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
SIco04	S	Ispezioni promosse dall'Archivio	Ostacolo all'attività di vigilanza. Conferimento di incarico a soggetti che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Verifica preventiva dei requisiti	Adozione di procedure standardizzate interne per l'affidamento di incarichi e collaborazioni	Presidente	Consiglio
SIco05	S	Rilascio permessi per assenza	Valutazione inappropriata al fine di favorire il notaio	BASSO	Deliberazione collegiale per assenze > 30 gg	Verifiche periodiche	Presidente	Consiglio
GPer01	G	Reclutamento Personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	BASSO	Rispetto delle Normative vigenti	Verifica costante del rispetto delle normative vigenti.	Presidente	Consiglio
GPer02	G	Reclutamento Personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	BASSO	Rispetto delle normative vigenti	Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	Presidente	Consiglio
GPer03	G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	BASSO	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente	Presidente	Consiglio
GRag01	G	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	BASSO	Verifica contabile del Tesoriera. Utilizzo di modulistica standardizzata. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Tesoriere	Presidente